Camera di Commercio
Roma

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LôAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

CIG 6175560952

INDICE

Modalità per la presentazione dellôofferta, criteri di aggiudicazione e modalità di svolgimento della procedura

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Amministrazione concedente

Art. 3 - Luogo di svolgimento del servizio

Art. 4 - Modalità di partecipazione alla gara

Art. 5 - Durata della concessione

Art. 6 - Valore della concessione

Art. 7 - Requisiti di idoneità professionale

Art. 8 - Capacità economica e finanziaria dei concorrenti

Art. 9 - Capacità tecnica dei concorrenti

Art. 10 ï Avvalimento

Art. 11 - Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) e di Consorzi

Art. 12 - Imprese in situazione di controllo

Art. 13 - Termini per lôinvio ai richiedenti di informazioni complementari

Art. 14 - Criterio di aggiudicazione

Art. 15 Modalità di presentazione dellôofferta

Art. 16 - Contenuto della busta ñAò ï Documentazione Amministrativa

Art. 17 - Contenuto della busta ñBò ï Offerta Economica

Art. 18 - Svolgimento delle operazioni di gara

Art. 1 - OGGETTO

Ai sensi dellôart. 30 del D. Lgs. 163/2006 (di seguito anche ñCodice dei contratti pubbliciò o ñCodiceò), la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma intende affidare in concessione il servizio di cassa dellôEnte.

La selezione della Banca concessionaria non è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, in quanto lôoggetto del contratto è una concessione di servizi. Tale selezione, autorizzata con determinazione del Dirigente dellôArea VIII - Patrimonio n. 16 del 12.03.2015, sarà effettuata con il sistema della procedura aperta, ai sensi degli artt. 55 e 124 del Codice.

Lôincarico che il Concessionario è chiamato a svolgere si articola nelle attività specificate nello Schema di convenzione di cassa.

In applicazione della L. 190/2014, a far data dal 1° febbraio 2015 le Camere di Commercio sono inserite nella tabella A allegata alla L. 720/1984 e sono, pertanto, assoggettate al regime di tesoreria unica.

La procedura in parola è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare con i suoi allegati, dallo Schema di convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato nei citati documenti, dal D. Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010, dal Codice Civile e da tutte le norme vigenti in materia. I predetti elaborati di gara contengono tutte le informazioni relative ai requisiti e alle modalità di partecipazione, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dellôofferta nonché a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura in oggetto.

Lôaccesso libero, diretto e completo a tutti gli atti di gara è reso disponibile attraverso il portale istituzionale della Camera, allôindirizzo www.rm.camcom.it, nella sezione Bandi, Concorsi e Avvisi, sotto-sezione Gare dôappalto.

Al procedimento è stato attribuito dallôAutorità Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **6175560952.**

Art. 2 ï AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Amministrazione concedente del servizio di che trattasi è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con sede legale in Roma, Via Deô Burrò n. 147.

Telefono: 06.52082665; Fax: 06.52082619; e-mail: gare.contratti@rm.camcom.it.

Responsabile del procedimento è il Provveditore della Camera, Dr. Claudio Di Pasquale.

Art. 3 ï LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attività relative al servizio oggetto della presente procedura dovranno essere prestate presso la Banca concessionaria, secondo quanto precisato nello Schema di convenzione.

Art. 4 ï MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle **ore 12:00** del giorno **07.04.2015**, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente selezione.

Il plico, contenente la documentazione indicata nel presente documento, dovrà pervenire alla **Camera di Commercio di Roma ï Servizio di Corrispondenza Generale ï Via Deô Burrò, 147 ï 00186 Roma**, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato delle imprese concorrenti. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dellôora di consegna. Il recapito a mano può essere effettuato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, fino al termine tassativo indicato nel presente articolo.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente e spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dellôUfficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

Il plico, predisposto con materiale non trasparente o comunque tale da rendere impossibile la visione anche parziale del proprio contenuto, dovrà pervenire chiuso e sigillato con ceralacca, nastro adesivo o altri strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, ed essere controfirmato sui lembi di chiusura da un rappresentante dellôImpresa. Inoltre, al fine di identificare la provenienza del plico, questôultimo dovrà recare esternamente lôindicazione del mittente, con la ragione sociale, lôindirizzo completo e il numero di telefono e di fax, oltre la seguente dicitura: ñ***Procedura aperta per lôaffidamento in concessione del servizio di cassa della Camera di Commercio di Romaò.*** **Sul plico dovrà altresì essere indicato il CIG di riferimento.**

Si fa presente che, qualora il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura, sarà trattato dallôUfficio camerale preposto alla stregua della corrispondenza ordinaria e, pertanto, lôAmministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.

Nel caso di R.T.I. e consorzi, allôesterno del plico dovrà essere riportata la denominazione:

- di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o di consorzi non ancora formalmente costituiti al momento della presentazione dellôofferta;
- dellôimpresa mandataria o capogruppo, in caso di R.T.I. o consorzi già costituiti;
- del consorzio, in caso di consorzio stabile

I plichi dovranno obbligatoriamente contenere la documentazione indicata nei successivi artt. 15, 16 e 17 del presente Disciplinare.

ART. 5 ï DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione e comunque presumibilmente dal 01.06.2015. L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, di prorogare la concessione del servizio per un periodo di uguale durata, ossia per ulteriori 36 mesi.

ART. 6 ï VALORE DELLA CONCESSIONE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il servizio dovrà essere svolto dalla Banca concessionaria a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese di gestione documentate, che vengono stimate mediamente in una somma inferiore ai 1.000,00 Euro annui. Pertanto, ai soli fini dellôacquisizione del CIG, il valore economico della concessione è stimato in circa Euro 6.000,00 IVA esclusa.

Ulteriori informazioni utili a fini della presentazione dellôofferta:

Giacenza media (si rammenta che, ai sensi della L. 190/2014, le Camere di Commercio sono assoggettate al regime della tesoreria unica a decorrere dal 01.02.2015):

Anno 2012	ú 118.706.962,42
Anno 2013	ú 99.276.650,11
Anno 2014	ú84.284.266,46

Numero di mandati e reversali:

	Mandati	Reversali
Anno 2012	4.443	1.731
Anno 2013	4.393	1.739
Anno 2014	4.043	1.814

Dipendenti in servizio al 01.01.2015: n. 410

Dato storico interessi passivi per anticipazioni pagati allôIstituto cassiere: zero.

ART. 7 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Possono partecipare alla procedura esclusivamente le Banche, incluse le succursali delle Banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, autorizzate dalla Banca dôItalia a svolgere lôattività di cui allôart. 10 del D. Lgs. 385/1993 e iscritte allôalbo di cui allôart. 13 del citato decreto. Sono inoltre ammessi alla procedura i soggetti previsti dallôart. 16 comma 3 della norma in parola.

ART. 8 - CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DEI CONCORRENTI

Le Banche concorrenti sono tenute a fornire in sede di offerta una dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, di avere svolto nel triennio 2012-2013-2014 il servizio di cassa per conto di Amministrazioni Pubbliche di cui allôart. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, per una movimentazione complessiva annua (somma dei mandati e delle reversali) non inferiore a **Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00).**

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o lôinizio dellôattività da meno di tre anni, di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica, ai sensi dellôart. 41 comma 3 del Codice, mediante documenti alternativi, la cui idoneità sarà valutata dalla stazione appaltante.
Per i soggetti di cui allôart. 34 co. 1 lett. d), e), f) e f-bis) del Codice, la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

ART. 9 - CAPACITÀ TECNICA DEI CONCORRENTI

Le Banche che intendono prendere parte alla presente procedura devono produrre, allôatto della presentazione dellôofferta, una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, di esercitare la propria attività nel territorio del Comune di Roma, avvalendosi di almeno una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori, o comunque di impegnarsi, in caso di assegnazione della concessione, a garantirne lôattivazione per la data di inizio del servizio e a mantenerne lôoperatività per lôintera durata della convenzione.
Le Banche concorrenti devono, inoltre, essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, con modalità riconosciute dagli istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 80 del 29.12.2003 e s.m.i.), ovvero impegnarsi allôattivazione di tale procedura telematica entro la data di avvio del servizio. Il sistema dellôIstituto cassiere concessionario dovrà essere compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità già in uso presso la Camera di Commercio di Roma.
La software house fornitrice del sistema per lôordinativo informatico dellôEnte è InfoCamere S.c.p.a.

Art. 10 - AVVALIMENTO

Il concorrente che, per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica richiesti, intenda fare ricorso allôistituto dellôavvalimento, come disciplinato dallôart. 49 del Codice, deve allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista dal secondo comma del citato articolo. Non è altresì consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino tanto lôimpresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti della prima.
In relazione alla particolare natura della concessione, non è ammesso il ricorso allôavvalimento ex art. 49 del Codice relativamente ai requisiti di idoneità professionale di cui al precedente art. 7, ovvero lôautorizzazione a svolgere lôattività disciplinata dagli artt. 10 e 13 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, adottato con D. Lgs. n. 385/1993.

Art. 11 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI

Eô consentita la partecipazione alla procedura dei consorzi, dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei gruppi europei di interesse economico (GEIE), secondo la disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del

Codice. Possono partecipare, altresì, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dellôUnione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dellôart. 34 comma 1 lett. f-bis) del Codice, sempre che rientrino tra quelli disciplinati dallôart. 16 comma 3 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nellôofferta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. I consorzi stabili sono tenuti a indicare nella domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre.

A norma dellôart. 37 comma 7 D. Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. In caso di violazione di tale divieto saranno esclusi sia lôimpresa, sia il raggruppamento temporaneo o il consorzio al quale lôimpresa stessa partecipa.

Le imprese che intendano concorrere in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituiti, devono allegare allôistanza di partecipazione mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito allôimpresa mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero lôatto costitutivo in originale o copia autentica del consorzio o GEIE.

Nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari, di cui alle lett. d) ed e) dellôart. 34 del Codice, non ancora costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dallôimpegno, sottoscritto da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare espressamente e qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Art. 12 - IMPRESE IN SITUAZIONE DI CONTROLLO

Ai sensi dellôart. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice, non possono partecipare i soggetti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima gara, in una situazione di controllo di cui allôart. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Ai fini di quanto disposto dallôart. 38 comma 1 lett. m-quater del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti dovranno allegare alternativamente alla domanda di partecipazione alla procedura:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui allôart. 2359 c.c. con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato lôofferta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo previste dallôart. 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente lôofferta;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo previste dallôart. 2359 c.c., con lôindicazione di tali soggetti, e di aver formulato autonomamente lôofferta. La dichiarazione deve

essere corredata da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dellôofferta, inseriti in separata busta chiusa.

La Camera procederà allôesclusione di quei concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili, sulla base di univoci elementi, a un unico centro decisionale. La verifica e lôeventuale esclusione saranno disposte dopo lôapertura delle buste contenenti lôofferta economica.

Art. 13 ï TERMINI PER LôINVIO AI RICHIEDENTI DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

A norma dellôart. 71 del Codice, le informazioni complementari relative agli atti di gara eventualmente richieste dai concorrenti, saranno comunicate agli stessi, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dellôAmministrazione concedente, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito dal bando e dal presente disciplinare per la ricezione delle offerte, sempre che le richieste stesse siano state prodotte in tempo utile.

Le domande di chiarimenti possono essere inoltrate in forma scritta anche a mezzo fax o tramite e-mail allôindirizzo gare.contratti@rm.camcom.it.

Art. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del Concessionario sarà effettuata secondo il criterio dellôofferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dellôart. 83 del Codice, sulla base degli elementi di valutazione e di ponderazione di seguito specificati.

Secondo le disposizioni dellôart. 283 D.P.R. 207/2010, la somma dei punti da assegnare in base ai parametri prescelti sarà globalmente pari a 100 (cento).

1) Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di cassa da erogare a richiesta della Camera (**max punti 25**):

percentuale di scarto (spread) rispetto al tasso Euribor a 3 mesi base 360 riferito alla media del mese precedente, come rilevabile sul sito http://www.euribor-rates.eu

< -1,30		25
-1,30	-1,20	24
-1,19	-1,09	23
-1,08	-0,98	22
-0,97	-0,87	21
-0,86	-0,76	20
-0,75	-0,65	19
-0,64	-0,54	18
-0,53	-0,43	17
-0,42	-0,32	16
-0,31	-0,21	15
-0,20	-0,10	14
-0,09	+0,01	13

+0,02	+0,12	12
+0,13	+0,23	11
+0,24	+0,34	10
+0,35	+0,45	9
+0,46	+0,56	8
+0,57	+0,67	7
+0,68	+0,78	6
+0,79	+0,89	5
+0,90	+1,00	4
+1,01	+1,11	3
+1,12	+1,22	2
+1,23	+1,33	1
	> +1,33	0

2) Tasso di interesse creditore applicato sulle eventuali giacenze di cassa non soggette al regime della tesoreria unica **(max punti 15)**:

percentuale di scarto (spread) rispetto al tasso Euribor a 3 mesi base 360 riferito alla media del mese precedente, come rilevabile sul sito http://www.euribor-rates.eu

> +2,30		15
+2,30	+2,15	14
+2,14	+1,99	13
+1,98	+1,83	12
+1,82	+1,67	11
+1,66	+1,51	10
+1,50	+1,35	9
+1,34	+ 1,19	8
+1,18	+1,03	7
+1,02	+0,87	6
+0,86	+0,71	5
+0,70	+0,55	4
+0,54	+0,39	3
+0,38	+0,23	2
+0,22	+0,07	1
	< +0,07	0

3) Entità del contributo annuo in Euro, IVA esclusa, offerto per la sponsorizzazione di iniziative promozionali, organizzate dalla Camera a fine istituzionale (**max punti 20**):

Da	A	Punti
ú 0,00	ú 4.000,00	0
ú 4.001,00	ú 8.000,00	1
ú 8.001,00	ú 12.000,00	2

ú 12.001,00	ú 16.000,00	3
ú 16.001,00	ú 20.000,00	4
ú 20.001,00	ú 24.000,00	5
ú 24.001,00	ú 28.000,00	6
ú 28.001,00	ú 32.000,00	7
ú 32.001,00	ú 36.000,00	8
ú 36.001,00	ú 40.000,00	9
ú 40.001,00	ú 44.000,00	10
ú 44.001,00	ú 48.000,00	11
ú 48.001,00	ú 52.000,00	12
ú 52.001,00	ú 56.000,00	13
ú 56.001,00	ú 60.000,00	14
ú 60.001,00	ú 64.000,00	15
ú 64.001,00	ú 68.000,00	16
ú 68.001,00	ú 72.000,00	17
ú 72.001,00	ú 76.000,00	18
ú 76.001,00	ú 80.000,00	19
ú 80.001,00	ú 84.000,00	20

4) Numero di terminali POS che la Banca si dichiara disponibile a installare, a proprie spese, presso gli sportelli delle varie sedi camerali, in aggiunta rispetto al quantitativo minimo previsto dallo Schema di convenzione, pari a 50 unità (**max punti 8**):

Numero terminali POS	Punti
da 51 a 60	2
da 61 a 70	4
da 71 a 80	6
> 80	8

5) Valuta applicata alle operazioni di incasso (**max punti 8**):

Stesso giorno punti 8

Giorno successivo punti 4

Dal secondo giorno successivo punti 0

6) Vicinanza dello sportello bancario individuato per lo svolgimento del servizio (**max punti 8**)

Distanza dalla sede della Camera di Via deô Burrò n. 147 in Roma, calcolata in base al percorso pedonale rilevabile dal sito www.tuttocitta.it:

da 0 a 1 chilometro punti 8

da 1,01 a 2 chilometri punti 4

oltre 2 chilometri punti 0

7) Tasso di commissione sulle polizze fideiussorie rilasciate a richiesta della Camera in favore di terzi creditori, per una somma annua non superiore a Euro 500.000,00 (**max punti 6**):

Percentuale tasso di commissione	Punti
+ 0,00	6
da + 0,01 a + 0,10	5
da + 0,11 a + 0,20	4
da + 0,21 a + 0,30	3
da + 0,31 a + 0,40	2
da + 0,41 a + 0,50	1
> + 0,50	0

8) Disponibilità della Banca a effettuare depositi cauzionali senza oneri per la Camera (in caso di deposito non restituito la quota capitale sarà a carico della Camera stessa) (**max punti 5**):

Valore > Euro 200.000,00 punti 5

Valore tra Euro 100.000,00 e 200.000,00 punti 2

Nessuna disponibilità punti 0

9) disponibilità della Banca a offrire uno sportello dedicato esclusivamente alle operazioni della Camera **(max punti 5)**:

- punti 5 alla Banca che offre uno sportello dedicato;
- punti 0 alla Banca che non offre tale servizio.

La sommatoria dei punti ottenuti da ciascun Istituto per ogni singolo criterio di valutazione costituirà il punteggio complessivo ottenuto da ogni operatore economico partecipante alla procedura.
La valutazione delle offerte e lôassegnazione dei punteggi è demandata ad apposita commissione, nominata ai sensi dellôart. 84 D. Lgs. 163/2006.

Art. 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLôOFFERTA

Lôofferta, redatta in lingua italiana, corredata da tutta la documentazione richiesta, così come indicato nel presente Disciplinare, deve essere consegnata entro il termine perentorio di cui al precedente art. 4 in forma di unico plico, il quale dovrà contenere a sua volta a pena di esclusione:

- una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante allôesterno la dicitura ñ**Busta A - Documentazione Amministrativa**ò, oltre lôindicazione della ragione sociale della Banca o delle Banche concorrenti, dellôoggetto della gara e del CIG;

- una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante allôesterno la dicitura **ñBusta B - Offerta economicaò**, oltre lôindicazione della ragione sociale della Banca o delle Banche concorrenti, dellôoggetto della gara e del CIG.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dellôart. 38 del Codice, la mancanza, lôincompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive da rendere per partecipare alla procedura di gara obbliga il concorrente che ha presentato la dichiarazione carente o incompleta al pagamento, in favore della Camera di Commercio di Roma, della sanzione di Euro 60,00.
In tale circostanza, la Camera assegnerà al concorrente il termine di 7 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Inoltre, a norma dellôart. 46 comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici, la Camera disporrà lôesclusione dei concorrenti al verificarsi di uno o più dei seguenti presupposti:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 o da altre disposizioni di legge vigenti;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellôofferta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- non integrità del plico contenente lôofferta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Art. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA ñAò ï DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta recante allôesterno la dicitura ñDocumentazione Amministrativaò dovrà contenere, <u>a pena di esclusione</u>, la seguente documentazione:

1) istanza di partecipazione alla procedura aperta;
2) dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale lôoperatore economico che intende concorrere:
    a) attesta di essere autorizzato dalla Banca dôItalia a svolgere lôattività di cui allôart. 10 del D.Lgs. 385/1993 e il numero di iscrizione allôalbo di cui allôart. 13 del medesimo decreto;
    b) attesta lôinsussistenza in capo ai propri amministratori, delle condizioni ostative a svolgere funzione di amministrazione e direzione presso le banche, secondo le previsioni di cui al D.M. 161/1998;
    c) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui allôart. 38 del D. Lgs. 163/2006, indicando anche le eventuali condanne per le quali abbia ottenuto il beneficio della non menzione <u>(ai fini degli accertamenti inerenti le cause di esclusione di cui al comma 1 lett. m-quater art. 38 del Codice, vedasi lôart. 12 del presente Disciplinare);</u>

d) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui allôart. 1-bis della L. 383/2001, ovvero, in alternativa, che il periodo di emersione si è concluso prima della pubblicazione del bando di gara;
e) attesta di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui allôart. 9 del presente Disciplinare, rendendo le dichiarazioni specificate nel citato articolo;
f) nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti allôUnione Europea, attesta di essere in possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio Paese, ai sensi dellôart. 47 del Codice;
g) attesta di essere, altresì, in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente art. 8, elencando le Amministrazioni Pubbliche per le quali ha svolto servizi analoghi a quello oggetto del presente contratto nel triennio 2012-2013-2014, specificando lôammontare annuo delle movimentazioni in denaro per ciascun ente;
h) dichiara se intende fare ricorso allôistituto dellôavvalimento e in tal caso allega tutta la documentazione di cui allôart. 49 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
i) nel caso di consorzi stabili, indica per quali consorziati il consorzio stesso concorre (vedasi lôart. 11 del presente Disciplinare);
j) dichiara che la Banca è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio in cui la stessa ha stabilito la propria sede legale, specificando la Provincia, il numero REA, il codice fiscale, lôindirizzo al quale desidera ricevere le comunicazioni inerenti la gara, il numero di telefono, il fax e indirizzo e-mail (nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti allôUnione Europea, indica i dati relativi allôiscrizione nellôalbo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza);
k) attesta presso quali sedi INPS e INAIL mantiene le posizioni previdenziali e assicurative, indicando il nome della sede, la città, lôindirizzo, il numero di matricola INPS e il codice ditta di assicurazione INAIL *(nel caso di iscrizione presso più sedi INPS e INAIL o di più posizioni si dovrà elencarle tutte)*;
l) indica lôufficio locale dellôAgenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale dellôimpresa;
m) indica quale CCNL è applicato ai propri dipendenti;
n) attesta la piena ed esatta cognizione di tutti gli atti inerenti la concessione del servizio, ivi compreso il presente Disciplinare e lo Schema di convenzione di cassa, e la loro accettazione senza riserva alcuna;
o) si impegna, qualora aggiudicatario, ad assumere su di sé tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui allôart. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine il Concessionario comunicherà alla Camera, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale saranno eseguite le

transazioni relative al contratto stesso, nonché le generalità e il codice fiscale della persona o delle persone autorizzate a operare su di esso in rappresentanza del soggetto aggiudicatario;

p) dichiara se nella propria offerta sono contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali e che, pertanto, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione ai sensi dellôart. 13 comma 5 del Codice;

q) dichiara che la Banca è in regola con quanto previsto dalla D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che si impegna ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici e organizzativi diretti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo, nonché dei fruitori del servizio oggetto della concessione;

r) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui allôarticolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nellôambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

s) dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dellôart. 76 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, altresì, che lôesibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

3) <u>in caso di R.T.I. o consorzio già costituito</u>, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero copia dellôatto costitutivo del consorzio;

4) <u>in caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti</u>, dichiarazione resa da ciascuna Banca partecipante al raggruppamento o consorzio costituendo, con la quale:

- viene indicata la Banca cui, in caso di affidamento della concessione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza;
- viene assunto lôimpegno, in caso di affidamento della concessione, a uniformarsi alla disciplina prevista dallôart. 37 del Codice e vengono indicate le parti del servizio che saranno eseguite dallôIstituto dichiarante nonché quelle che saranno svolte dagli altri Istituti costituenti il raggruppamento o consorzio.

Ai fini degli accertamenti relativi al possesso dei requisiti di ordine generale, si applicano lôart. 43 del D.P.R. 445/2000 e le altre disposizioni di cui allôart. 38 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici.

Lôistanza di partecipazione alla gara e la dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, redatte in un unico documento, seguendo preferibilmente lo schema del fac-simile che costituisce lô**Allegato A** del presente Disciplinare, <u>devono essere sottoscritte:</u>

- in caso di società, dal rappresentante legale della medesima, ovvero da un consigliere dotato di rappresentanza e firma sociale o da un procuratore, nel qual caso dovrà essere esibita in copia la relativa procura;

- in caso di R.T.I. o consorzio già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o capogruppo, come risultante dallôatto di mandato collettivo speciale;
- in caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti, ai sensi dellôart. 37 del D. Lgs. 163/2006, dal legale rappresentante di ciascun componente del costituendo raggruppamento o consorzio;
- in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del medesimo.

Ciascun sottoscrittore deve allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA ñBò ï OFFERTA ECONOMICA

Nella busta riportante allôesterno la dicitura ñOfferta economicaò, il concorrente dovrà inserire unicamente lôofferta stessa, redatta preferibilmente in conformità al fac-simile di cui allô**Allegato B** del presente Disciplinare, completa di marca da bollo del valore di Euro 16,00.

I valori numerici richiesti devono essere espressi tanto in cifre quanto in lettere. Qualora vi sia discrepanza tra gli uni e gli altri, saranno ritenuti validi quelli espressi in lettere.

Lôofferta, formulata secondo i parametri indicati nel presente documento, deve essere sottoscritta:

- in caso di società, dal rappresentante legale della medesima, ovvero da un consigliere dotato di rappresentanza e firma sociale o da un procuratore, nel qual caso dovrà essere esibita in copia la relativa procura;
- in caso di R.T.I. o consorzio già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o capogruppo, come risultante dallôatto di mandato collettivo speciale;
- in caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti, ai sensi dellôart. 37 del D. Lgs. 163/2006, dal legale rappresentante di ciascun componente del costituendo raggruppamento o consorzio;
- in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del medesimo.

Ciascun sottoscrittore deve allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il giorno **09.4.2015** alle **11:00** avranno inizio, presso i locali della Camera di Commercio di Roma di Via Deô Burroôn. 147, le operazioni di gara.

LôAmministrazione si riserva, comunque, di comunicare eventuali variazioni, rispetto alla data e allôorario di apertura dei plichi, dandone notizia almeno 48 ore prima, mediante pubblicazione del preavviso sul profilo internet della Camera.

Il giorno stabilito, la Commissione di gara, presieduta da un Dirigente della Camera e composta da funzionari dellôAmministrazione, procederà nellôordine e in seduta pubblica a:

- verificare lôintegrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e lôofferta economica;
- aprire i plichi stessi, accertando la presenza al loro interno delle buste ñAò e ñBò;
- aprire le buste ñAò contenenti la documentazione per la partecipazione alla procedura;

- verificare la corrispondenza formale della suddetta documentazione alle prescrizioni indicate nel presente Disciplinare e nel bando, procedendo quindi allôammissione, allôesclusione ovvero allôammissione con riserva degli Istituti concorrenti alle successive fasi di gara;
- aprire le buste ñBò contenenti le offerte economiche delle Banche ammesse, dando pubblica lettura dei valori offerti da ciascun concorrente;
- attribuire a ciascun operatore economico i punteggi relativi ai criteri di valutazione enunciati al precedente art. 14.

Ultimate tali operazioni, il Presidente della Commissione aggiudicherà provvisoriamente la gara, nellôambito della stessa seduta.

Nel caso in cui sia necessario aggiornare il seggio di gara a data successiva, i concorrenti ammessi saranno nuovamente convocati, attraverso apposita comunicazione pubblicata sul portale dellôAmministrazione con congruo preavviso, per assistere allôapertura delle offerte economiche nonché allôassegnazione dei punteggi e allôaggiudicazione provvisoria della concessione.

Si precisa che non si darà luogo ai controlli previsti dallôart. 48 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, e quindi al pubblico sorteggio del 10% delle Banche concorrenti, in quanto, trattandosi di procedura finalizzata a una concessione di servizi ai sensi dellôart. 30 del suddetto Codice, non ne ricorre lôobbligo.

Saranno, invece, eseguite le verifiche sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti economici e tecnico-organizzativi dai soggetti classificatisi al primo e al secondo posto della graduatoria provvisoria (art. 48 co. 2 D.Lgs. 163/2006).

Espletate tali formalità, il Dirigente competente, sulla base dei risultati deducibili dai verbali della Commissione di gara, adotterà un provvedimento nel quale approverà la graduatoria provvisoria e decreterà lôaggiudicazione definitiva, che diverrà efficace allôesito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti.

Dellôavvenuto affidamento sarà data tempestiva comunicazione a tutti i soggetti di cui allôart. 79 comma 5 lett. a) del Codice, entro cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento. Le comunicazioni saranno inoltrate nel rispetto di quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter dello stesso articolo.

Ai sensi dellôart. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, la convenzione per il servizio di cassa sarà stipulata non prima di 35 giorni dallôinvio dellôultima delle comunicazioni relative allôaggiudicazione definitiva della concessione.

***

Alle sedute pubbliche ogni Banca partecipante può assistere in persona del proprio rappresentante legale, ovvero di soggetti muniti di delega dallo stesso appositamente conferita. Tale delega deve essere consegnata al Presidente del seggio di gara prima dellôinizio delle operazioni.

Il servizio sarà affidato in concessione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ciascun concorrente non può presentare più di unôofferta, ai sensi dellôart. 11 del D. Lgs. 163/2006. Lôofferta è vincolante per il periodo di 180 (*centottanta*) giorni dalla scadenza del termine ultimo per la sua presentazione.

Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo finale, la concessione del servizio sarà aggiudicata alla Banca che avrà ottenuto il punteggio più elevato per il parametro ñcontributo annuoò.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante pubblico sorteggio ai sensi dellôart. 77 del R.D. 827/1924. Il sorteggio avrà luogo nellôambito della seduta in cui sarà data lettura dei punteggi complessivi ottenuti dagli offerenti, esclusivamente se presenti i rappresentanti legali degli Istituti interessati o loro delegati. Al contrario, in loro assenza, il sorteggio avrà luogo in data successiva, previa convocazione degli stessi.

Le spese del contratto, la registrazione e qualsiasi altro onere inerente il contratto stesso sono a carico dellôIstituto che si aggiudicherà la concessione del servizio.

Le Banche concorrenti non avranno diritto ad alcun rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per lôinvio dellôofferta.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, esclusivamente nellôambito della gara cui il presente Disciplinare si riferisce.